



# Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano

## A.C. 3151

Dossier n° 562 - Schede di lettura  
26 aprile 2022

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3151
Titolo:	Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Nitti
Date:	
presentazione:	3 giugno 2021
assegnazione:	29 luglio 2021
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, III Affari Esteri, V Bilancio e Tesoro e Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Contenuto

La proposta di legge [A.C. 3151](#) introduce una serie di disposizioni volte a valorizzare il **melodramma italiano**, sia offrendo un particolare riconoscimento al ruolo svolto dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione; sia prevedendo iniziative di carattere celebrativo e promozionale.

Più in particolare, l'**art. 1** sancisce che la Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale. Stabilisce altresì – in attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – l'impegno a promuoverne lo sviluppo e a sostenerne la conoscenza e la diffusione, ravvisando in esso un fattore che favorisce la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale.

La [Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale](#) è stata adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ed è divenuta esecutiva nell'ordinamento italiano in forza della L. 167/2007. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della stessa, "per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana". La Convenzione impegna gli stati aderenti ad adottare iniziative volte a tutelare e promuovere le variegate manifestazioni in cui il patrimonio culturale immateriale si esprime. Di particolare rilievo, fra l'altro, quanto previsto dall'art. 16, ai sensi del quale "al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d'incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti interessati, istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità". Si segnala, in proposito, che nel  **mese di marzo 2022**  il [Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO](#) ha [proposto l'inserimento nella Lista dell'Arte del Canto Lirico Italiano](#).

L'**articolo 2** riguarda le **fondazioni lirico-sinfoniche**, stabilendo in via generale che queste svolgono attività di interesse pubblico e perseguono finalità culturali di primaria rilevanza nazionale.

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla [L. 800/1967](#), recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali". Essa ha dichiarato il "**rilevante interesse generale**" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" (art. 1), attribuendo agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la **personalità giuridica di diritto pubblico** (art. 5). Il successivo **D.LGS. 367/1996** ha disposto la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato; tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza [153/2011](#), ha ribadito, sulla base di criteri sostanziali, la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici.

Nel corso del tempo, sono stati riconosciuti come enti autonomi **11 teatri lirici** – il [Teatro Comunale di Bologna](#), il

Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e **2 istituzioni concertistiche assimilate**: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati **si è aggiunta**, a seguito della **L. 310/2003**, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono **quattordici**.

Si segnala che le fondazioni lirico-sinfoniche paiono rientrare nel perimetro della delega prevista dal testo presentato in Senato dal Governo *sub* **A.S. 2318** ("**Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**"), il cui art. 1, comma 1, per l'appunto, annovera fra i suoi oggetti anche il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'art. 24, comma 3-bis, del **D.L. 113/2016**, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al **D.LGS. 367/1996** e alla **L. 310/2003**.

In base all'**articolo 3**, lo Stato riconosce il valore storico, artistico e culturale dei **teatri di tradizione** italiani e promuove la produzione e la distribuzione di attività liriche da parte degli stessi teatri.

Si ricorda che i teatri di tradizione sono disciplinati dall'art. 28 della **L. 800/1967**, che li qualifica come enti il cui compito consiste nel "promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province".

Lo stesso art. 28 da un lato reca un primo catalogo di teatri di tradizione (Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari); dall'altro lato, prevede che il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, possa con proprio decreto riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a ulteriori teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali. L'elenco aggiornato è disponibile [qui](#).

*Simmetricamente a quanto disposto dall'articolo 1, e posto che il riconoscimento e la promozione del valore storico, artistico e culturale dei teatri di tradizione può corrispondere in astratto a competenze e interessi anche di altri enti territoriali, si valuti l'opportunità di sostituire "La Repubblica" a "Lo Stato".*

Anche i teatri di tradizione, come le fondazioni lirico-sinfoniche, paiono rientrare nel perimetro della delega prevista dal testo presentato in Senato dal Governo *sub* **A.S. 2318** ("**Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**"). Ciò in forza dell'art. 1, comma 1, del disegno di legge in parola, che, nel determinare *per relationem* i principi e criteri direttivi, fa rinvio e dunque riproduce, fra l'altro, l'art. 2, comma 2, lett. f), della **L. 175/2017**, il quale a sua volta prescriveva al Governo la revisione e il riassetto della disciplina del settore musicale al fine di assicurare "l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali".

L'**art. 4** istituisce, per il 6 ottobre di ogni anno, la **Giornata nazionale dell'opera lirica italiana**, la quale comunque non determina gli effetti civili previsti dalla **L. 260/1949**. In occasione della celebrazione, si prevede che le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e organismi interessati, promuovano iniziative di carattere comunicativo e divulgativo dell'opera lirica italiana, specie a beneficio dei giovani e nell'ambito scolastico.

L'**art. 5** disciplina alcune **iniziative per la diffusione del melodramma italiano**, operando su **tre livelli d'intervento distinti**.

In **primo luogo**, si prevede che i soggetti destinatari dei contributi di cui alla **L. 163/1985** – cioè: i beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**) – e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) realizzano, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, al fine di coinvolgere, formare e fidelizzare nuove fasce di pubblico, e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano

Il **FUS**, istituito dalla **L. 163/1985** al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale - ma non l'unico - strumento di sostegno al settore dello spettacolo.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Per quanto qui rileva, l'art. 5 del **D.L. 83/2014** – inserendo il comma 21-*bis* nell'art. 11 del **D.L. 91/2013** – ha disposto che, a decorrere dal 2015, le fondazioni lirico-sinfoniche dotate di **forme organizzative speciali** che non

versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale percepiscono una **quota del FUS determinata percentualmente con valenza triennale**. La disciplina attuativa, recata dal [D.I. 6 novembre 2014](#) ha stabilito che l'assegnazione di tale contributo è determinata dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per la musica, in considerazione dell'attività realizzata nel triennio precedente l'assegnazione e sulla base dei programmi di attività del triennio successivo corredati dei relativi *budget* preventivi. L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il **D.L. 34/2020** (art. 183, comma 4) ha previsto che la quota del FUS destinata alle **fondazioni lirico-sinfoniche** per il **2020** e per il **2021** è ripartita sulla base della **media delle percentuali** assegnate per il **triennio 2017-2019**, in **deroga** ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'**art. 1 del DM 3 febbraio 2014**. Ha previsto, altresì, che, per il **2022**, gli stessi criteri generali sono **adeguati** in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati. Da ultimo, la **L. di bilancio 2022 (L. 234/2021**, art. 1, commi 799-801) ha previsto una serie di interventi a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche estendendo al 2022 il **meccanismo di ripartizione della quota del FUS** ad esse destinata.

*Considerato che la platea dei beneficiari del FUS è più estesa rispetto ai soggetti la cui attività è riconducibile all'ambito lirico-melodrammatico, si valuti l'opportunità – in linea con la ratio della proposta di legge in esame – di circoscrivere a essi la portata del comma 1 dell'art. 5.*

In **secondo luogo**, si prevede che la **RAI-Radiotelevisione italiana Spa**, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano.

**Infine**, si dispone che gli **istituti italiani di cultura all'estero** possono organizzare, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano.

Gli istituti italiani di cultura all'estero, disciplinati dalla **L. 401/1990**, attualmente nel numero di 82, sono luoghi di incontro e di dialogo per intellettuali e artisti, per gli italiani all'estero e per chiunque voglia coltivare un rapporto con il nostro Paese. Questi enti, fra l'altro: organizzano eventi di arte, musica, cinema, letteratura, teatro, danza, moda, *design*, fotografia, architettura; offrono corsi di lingua e cultura italiana; promuovono la cultura scientifica dell'Italia; gestiscono una rete di biblioteche; creano contatti tra gli operatori culturali italiani e stranieri; facilitano il dialogo tra le culture fondato sui principi della democrazia.

## Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è giustificato dal rango primario delle fonti nelle quali la disciplina di settore è principalmente collocata.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'intervento è riconducibile alla materia, di competenza concorrente, "promozione e organizzazione di attività culturali", di cui all'art. 117, comma 3, Cost. Nelle materie in questione, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».

Nella fattispecie, peraltro, trattandosi di enti che svolgono attività di rilievo nazionale, ai profili amministrativi di taluni aspetti della disciplina possono considerarsi sussistenti i presupposti per l'attrazione in sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.